



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI, APPALTI ED ECONOMATO  
DIVISIONE SERVIZI GENERALI ED ECONOMATO  
S. GESTIONE PARCO VEICOLI**

**ATTO N. DD 4200**

**Torino, 17/07/2024**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** (S. 055) AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO A “TRATTATIVA DIRETTA” TRAMITE M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MOTOCICLI DI TIPOLOGIA ENDURO STRADALE “ADVENTURE” PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.369,72, I.V.A. 22% INCLUSA – C.U.P. C19I24000260004 - C.I.G. B1CBB12A39.

La Città di Torino, nell’ambito del piano di rinnovo del parco veicolare municipale per l’anno 2024, finalizzato ad assicurarne una maggiore efficienza ed aderenza alle attuali esigenze di servizio, verificata la vetustà del parco mezzi attualmente in uso al proprio Corpo di Polizia Locale e le carenze prodottesi nel tempo a causa delle dismissioni effettuate, dovute ai crescenti costi di esercizio e manutenzione occorrenti, intende procedere all’acquisto di motocicli di tipologia “enduro stradale” - “adventure”, mediante affidamento diretto della fornitura, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

Il Regolamento per la disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 4 marzo 2019, attribuisce ai Servizi la competenza per le funzioni d'acquisto dei gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della relativa attività istituzionale.

La negoziazione oggetto del presente provvedimento rientra, pertanto, tra le competenze del Servizio Gestione Parco Veicoli.

A tal fine, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città, dall’All. II.1 del D.Lgs. 36/2023 e dalle Linee guida n. 4 adottate dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in ordine alle “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, la Città ha effettuato un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata ad individuare i potenziali operatori economici interessati ad effettuare la fornitura in oggetto e le condizioni economiche presenti sui mercati di riferimento, mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico sul proprio portale istituzionale.

Il succitato avviso pubblico conteneva la descrizione delle caratteristiche dei motocicli da

acquistare, i relativi accessori e dotazioni di bordo, le specifiche tecniche degli allestimenti da implementare, nonché le condizioni ed i requisiti per la presentazione dei preventivi ed i criteri utilizzati per la selezione dell'operatore economico con cui procedere al successivo affidamento, mediante "trattativa diretta" condotta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012.

Allo scadere del termine ultimo stabilito per l'invio della documentazione richiesta, fissato per le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2024, risultava pervenuto il solo preventivo formulato dalla ditta A.G.E.A. S.n.c. di Martinelli Alberto & C., con sede legale in Via Bologna n. 87 - Torino, partita I.V.A. 10261110018, per la fornitura di motocicli mod. HONDA NX500, con la quale si è, pertanto, proceduto ad apposita negoziazione, mediante "trattativa diretta" n. 4346861, condotta sul M.E.P.A. nel pertinente bando "*Beni*" / categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione*".

L'importo posto a base della trattativa per l'acquisto di n. 4 veicoli, dotati di un pacchetto manutentivo comprensivo dei primi n. 4 tagliandi annuali previsti dalla Casa costruttrice, era stato determinato, in considerazione del preventivo formulato, in Euro 30.940,32, oltre ad Euro 6.806,87 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 37.747,19, comprensivo delle spese di omologazione, immatricolazione e "messa in strada" dei motocicli, nonché di ogni altro onere da sostenere per la loro consegna presso la sede individuata dall'Amministrazione all'interno della Città di Torino.

Allo scadere del termine ultimo stabilito per la formulazione dell'offerta, fissato per le ore 12.00 del giorno 14 giugno 2024, la ditta A.G.E.A. S.n.c. di Martinelli Alberto & C. ha proposto di effettuare la fornitura con uno sconto, sull'importo posto a base della trattativa, pari allo 1,00%, per un importo risultante di Euro 30.630,92, oltre Euro 6.738,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 37.369,72, come risultante dal documento di offerta economica allegato (all. A).

Verificata l'idoneità e la congruità dell'offerta presentata, nonché la completezza della documentazione richiesta a corredo della stessa, con il presente provvedimento si procede, pertanto, all'approvazione dell'affidamento diretto della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, alla ditta A.G.E.A. S.n.c. di Martinelli Alberto & C., per Euro 37.369,72 (I.V.A. al 22% inclusa), ed all'individuazione degli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del medesimo decreto.

Le condizioni di affidamento ed esecuzione della fornitura sono contenute nel capitolato d'appalto e relativi allegati (all. B), che modificano ed integrano le disposizioni contenute nelle "Condizioni generali di contratto" relative al bando "*Beni*" – categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione*" del M.E.P.A (all. C), e che, con il presente provvedimento, si approvano.

L'avvio del procedimento non vincolerà l'Amministrazione alla conclusione del medesimo ed alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate all'effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.

Considerato che:

- i controlli previsti dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 sul possesso dei requisiti di ordine generale, di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo decreto, hanno avuto esito positivo;
- la ditta ha già fornito, in sede di presentazione dell'offerta, la documentazione probatoria di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 36/2023, relativi all'idoneità professionale ed alla capacità tecnica e professionale ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto.

In ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, ad esecutività del presente provvedimento si procederà alla stipulazione del contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica del M.E.P.A., non essendo previsti termini dilatori, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto sarà subordinata all'esecuzione degli adempimenti connessi all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2020, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, ed alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 31 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 386.

I termini per la fornitura dei veicoli decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto, con le tempistiche e le modalità previste nel capitolato d'appalto e nell'allegato disciplinate tecnico.

L'affidamento è inserito nella programmazione triennale 2024 / 2026 di acquisto beni e servizi, redatta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 837 del 18 dicembre 2023, con il Codice Univoco Identificativo (C.U.I.) n. F00514490010202400010.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal proposito si è provveduto alla richiesta del codice C.I.G. da abbinare alla procedura di affidamento: B1CB12A39.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia della fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui al D.Lgs. 118/2011, come corretti ed integrati dal D.Lgs. 126/2014.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di attestare che la fornitura in oggetto rientra nelle competenze d'acquisto attribuite al Servizio dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 386;
2. di attestare che la fornitura in oggetto non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attualmente attive, ma può essere affidata mediante apposita procedura di affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con le modalità della "trattativa diretta" condotta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), nel bando "*Beni*" – categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio*,"

*assistenza manutenzione e riparazione*“, ai sensi del combinato disposto dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012;

3. di dare atto che, in esito all’indagine esplorativa di mercato, esperita nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) ed in applicazione di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Città, dall’All. II.1 del D.Lgs. 36/2023 e dalle Linee guida n. 4 adottate dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), in ordine alle *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, al fine di individuare i potenziali operatori economici interessati ad effettuare la fornitura in oggetto e le condizioni economiche presenti sul mercato di riferimento, è stato formulato un solo preventivo, dalla ditta A.G.E.A. S.n.c. di Martinelli Alberto & C., con sede legale in Via Bologna n. 87 - Torino, partita I.V.A. 10261110018, con la quale si è proceduto a negoziare le condizioni economiche dell’appalto;
4. di approvare l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, per complessivi n. 4 motocicli dotati di pacchetto manutentivo comprensivo dei primi n. 4 tagliandi annuali previsti dalla Casa costruttrice, e le condizioni particolari di fornitura contenute nel capitolato d’appalto e relativi allegati (all. B), che modificano ed integrano le disposizioni contenute nelle *“Condizioni generali di contratto”* relative al bando *“Beni”* – categoria merceologica *“Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione”* del M.E.P.A. (all. C), alla ditta A.G.E.A. S.n.c. di Martinelli Alberto & C., con sede legale in Via Bologna n. 87 - Torino, partita I.V.A. 10261110018, per Euro 30.630,92, oltre Euro 6.738,80 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 37.369,72, comprensivi delle spese di omologazione, immatricolazione e *“messa in strada”* dei veicoli, nonché di ogni altro onere da sostenere per la loro consegna presso la sede individuata dall’Amministrazione all’interno della Città di Torino, come risultante dal documento di offerta economica prodotto in sede di negoziazione condotta sul M.E.P.A. (all. A);
5. di impegnare la spesa di cui al precedente p.to 4) con le imputazioni riportate nel dettaglio economico - finanziario in appendice.

La spesa è finanziata con mezzi straordinari di bilancio. L’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città ed i relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione finanziario 2024 / 2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 840 del 18 dicembre 2023;

6. di attestare che l’acquisizione oggetto del presente provvedimento è inserita nella programmazione triennale 2024 / 2026 di acquisto beni e servizi, redatta ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 36/2023 ed approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 837 del 18 dicembre 2023, con il Codice Univoco Identificativo (C.U.I.) n. F00514490010202400010;
7. di nominare Responsabile Unico del Progetto l’ing. Marco GIRAUDO e Direttore di esecuzione del contratto il p.i. Giacinto PALOPOLI;
8. di dare atto che, ad esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipulazione del contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica del M.E.P.A., in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 29 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, non essendo previsti termini dilatori, ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La stipulazione del contratto sarà subordinata all’esecuzione degli adempimenti connessi all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2020, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, ed alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ed in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 31 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino, n. 386;

9. di dare atto che la presente determinazione, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, ai sensi della deliberazione della

Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 05288/128, e successiva circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;

10. di attestare che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti effettuati in favore della ditta, verranno rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (C.I.G. B1CBB12A39);
11. di attestare che, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia della fornitura esclude preventivamente la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui all'art. 26, comma 3, del medesimo decreto;
12. di dare atto che i beni acquisiti saranno presi in carico sul registro di inventario dei beni mobili della Città n. 562 – Servizio Gestione Parco Veicoli;
13. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L., e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
14. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e delle disposizioni del “Codice di comportamento” della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo alla sottoscritta;
15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione trasparente”.

#### Dettaglio economico-finanziario

Si impegna la spesa di Euro 37.369,72, I.V.A. 22% ed ulteriori oneri inclusi, con le seguenti imputazioni:

<i>Importo</i>	<i>Anno Bilancio</i>	<i>Miss.</i>	<i>Progr.</i>	<i>Titolo</i>	<i>Macro Aggreg.</i>	<i>Capitolo e articolo</i>	<i>Serv. Resp.</i>	<i>Scad. obbligaz.</i>
Euro 37.369,72	2024	03	01	2	02	122900002002	055	2024
<i>Descrizione capitolo e articolo</i>	Polizia Municipale – Acquisti – Autoveicoli, motocicli, biciclette ed attrezzature meccaniche varie							
<i>Conto finanziario n°</i>	<i>Descrizione conto finanziario</i>							
U.2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.							

La spesa è finanziata mediante mezzi straordinari di bilancio derivanti da proventi da alienazioni già accertati ed incassati sul Bilancio 2024/2026 - gestione 2024.

LA DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Daniela Cevrero



# CITTA' DI TORINO

All. 1)

## DISCIPLINARE TECNICO

### ART. 1

#### CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI MOTOCICLI

*Quantità: 4*

*Importo della fornitura posto a base della trattativa: Euro 30.940,32 oltre I.V.A. al 22%.*

*Caratteristiche / dotazioni minime dei motocicli*

I motocicli, della tipologia, marca e modello individuata in esito all'indagine esplorativa di mercato esperita in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2052 del 8 aprile 2024, rispondenti alle seguenti caratteristiche tecniche minime:

- motorizzazione termica:
  - 4 tempi;
  - cilindrata compresa tra 450 cc. e 600 cc.;
  - potenza massima compresa tra 30 kW e 50 kW;
  - raffreddamento "a liquido";
  - alimentazione a benzina, ad iniezione elettronica;
- classificazione ambientale: Euro 5 o superiore;
- freno anteriore e posteriore a disco, con ABS;
- dimensioni ruota anteriore: 19";
- dimensioni ruota posteriore: 17";
- sospensione anteriore a escursione medio – lunga  $\geq 140$  mm;
- sospensione posteriore a escursione medio – lunga  $\geq 130$  mm;
- altezza sella  $\leq 850$  mm;
- cambio a 6 rapporti;
- controllo elettronico della trazione;

- peso in ordine di marcia  $\leq 220$  kg;
- autonomia  $\geq 450$  km (ciclo medio WMTC);

dovranno avere le seguenti colorazioni:

- nero (n. 2 veicoli);
- rosso (n. 2 veicoli);

e dovranno essere equipaggiati con gli accessori e le dotazioni di bordo di seguito elencate:

- manopole riscaldabili;
- paramani;
- parabrezza alto / maggiorato;
- specchi retrovisori dx e sx;
- gruppi ottici anteriori e posteriori a led;
- presa 12V;
- cavalletto centrale;
- tubolari protettivi carena;
- bauletto posteriore rigido di portata 35 l, dotato di chiusura con serratura, completo di relativa piastra di supporto asportabile, con sistema di fissaggio a sgancio rapido;
- dotazioni minime di emergenza previste dal D.Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”).

Le dotazioni di bordo e gli accessori implementati dovranno essere prodotti e/o commercializzati della Casa costruttrice dei veicoli sul proprio catalogo ufficiale.

L’importo posto a base della trattativa include i costi per il montaggio e l’installazione dei suddetti accessori ed è comprensivo delle spese di omologazione, immatricolazione e “messa in strada”, nonché di ogni altro onere da sostenere per la consegna dei motocicli presso la sede individuata dall’Amministrazione, all’interno della Città di Torino.

L’importo include, inoltre, un pacchetto di manutenzione ordinaria, comprensivo delle prestazioni individuate al successivo art. 2.

## **ART. 2**

### **ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE**

I motocicli forniti dovranno essere dotati di un pacchetto manutentivo comprensivo dell’esecuzione dei primi n. 4 tagliandi annuali previsti dalla Casa costruttrice dei mezzi.

I tagliandi ricompresi nel pacchetto manutentivo dovranno esser comprensivi di manodopera, materiali e quant’altro necessario alla loro esecuzione, secondo quanto previsto nei manuali d’uso e

manutenzione dei veicoli, e non dovranno, pertanto, comportare alcun onere / franchigia per la Città, essendo il loro costo già totalmente ricompreso nell'importo di aggiudicazione della fornitura.

I tagliandi dovranno poter essere effettuati in uno o più centri di assistenza messi a disposizione dalla Ditta, ubicati in Torino o nei comuni confinanti (Venaria Reale, San Mauro Torinese, Grugliasco, Borgaro, Collegno, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Moncalieri, Beinasco, Nichelino, Settimo Torinese, Baldissero Torinese, Rivoli, Orbassano).

Sarà, invece, facoltà della Città far eseguire ad imprese di sua fiducia tutte le riparazioni che non competono alla Ditta, senza che ciò crei pregiudizio al contratto manutentivo in corso ed ai relativi obblighi.

Il periodo di assistenza tecnica e manutenzione (tagliandi) decorrerà dalla data di consegna ed accettazione di ogni motociclo (collaudo con esito positivo), ai sensi dell'art. 17 del capitolato d'appalto.

### **ART. 3**

#### **CERTIFICATI E PUBBLICAZIONI TECNICHE**

I motocicli dovranno essere provvisti della seguente documentazione di bordo:

- carta di circolazione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
- libretto d'uso e manutenzione;
- certificati di garanzia della Case costruttrici dei veicoli e delle dotazioni ed accessori su di essi implementati;
- dichiarazione che attesti il diritto ad usufruire delle prestazioni di manutenzione ordinaria (tagliandi) di cui al precedente art. 2, con indicazione dei centri di assistenza in cui tali prestazioni potranno essere usufruite.

Dovranno, inoltre, essere consegnati alla Città, su supporto cartaceo e/o digitale, le seguenti documentazioni tecniche:

- cataloghi delle parti di ricambio, con relativi listini prezzi, dei motocicli e, ove disponibili, delle dotazioni e degli accessori su di essi implementati;
- tempari per le riparazioni dei veicoli e, ove disponibili, delle dotazioni e degli accessori su di essi implementati;
- certificazioni CE delle dotazioni e degli accessori implementati.

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana.



All. 2)

## ISTANZA DI AMMISSIONE

**Affidamento mediante M.E.P.A. Trattativa diretta n. 4346861**

**Fornitura di n. 4 motocicli di tipologia “enduro stradale” – “adventure”**

**per il Corpo di Polizia Locale della Città (C.U.P. C19I24000260004 - C.I.G. B1CBB12A39)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

residente in via / piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

del Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_,

con sede legale in via / piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

del Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

rif. tel. \_\_\_\_\_, cell. \_\_\_\_\_,

e-mail \_\_\_\_\_,

p.e.c. \_\_\_\_\_,

Numeri di posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L., con indicazione delle sedi zionali di competenza degli Enti Previdenziali (in caso di più posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa) e dell'Agenzia delle Entrate, nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero:

---

---

---

---

---

---

Sede del servizio principale competente per le funzioni di collocamento, con indirizzo e n. telefonico, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili:

---

---

---

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in riferimento all'affidamento in oggetto,

**DICHIARA**

ad integrazione di quanto dichiarato nel D.G.U.E.:

a) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_

con i seguenti dati:

- denominazione: \_\_\_\_\_

- ragione sociale: \_\_\_\_\_

- partita I.V.A. / codice fiscale: \_\_\_\_\_

- sede e oggetto attività: \_\_\_\_\_

---

---

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- nominativi Amministratori e Legali Rappresentanti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;

b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (possesso dei requisiti di ordine generale);

c) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando “Beni” / Categoria merceologica “Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), così come integrate e modifiche dalle clausole contenute nel capitolato d’appalto e relativi allegati;

d) che la fornitura offerta:

marca \_\_\_\_\_

modello \_\_\_\_\_

corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nell’art. 1 del disciplinare tecnico, allegato al capitolato d’appalto (all. 1);

e) di impegnarsi a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;

f) di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’appalto e di rispettare, per tutti i propri addetti, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai contratti collettivi

nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023;

g) di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 102, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;

h) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura, nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati, e tutti gli oneri della sicurezza per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, in attuazione del D.Lgs. 81/2008, nonché del costo del lavoro determinato annualmente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, nonché delle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

i) *[barrare l'opzione pertinente]*

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999;

*ovvero*

di non essere assoggettati agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 per le seguenti motivazioni:

---

---

---

---

j) di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare il *Patto di integrità delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31 marzo 2016, n. mecc. 2015 07125/005 (reperibile all'indirizzo internet: <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>), con la precisazione che il secondo periodo dell'art. 9 del citato patto è stato abrogato dall'art. 10 della Legge 238/2021, e il *Codice di comportamento* della Città, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 dicembre 2013, n. mecc. 2013 07699/004 (reperibile all'indirizzo internet: [www.comune.torino.it/](http://www.comune.torino.it/)

amministrazionetrasparente/bm~doc/cod\_comportamento\_torino.pdf), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023;

- k) che il pacchetto manutentivo in dotazione ai motocicli (tagliandi), previsto dall'art. 2 del disciplinare tecnico, allegato al capitolato d'appalto (all. 1), potrà essere usufruito presso il/i centro/i di assistenza ubicato/i in Torino o comuni confinanti, al seguente indirizzo/i:

---

---

---

---

---

- l) *[per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di

sono i seguenti: \_\_\_\_\_

---

---

---

---

nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

(firmato digitalmente)

All. 3)

**DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA  
DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Affidamento mediante M.E.P.A. Trattativa diretta n. 4346861**

**Fornitura di n. 4 motocicli di tipologia “enduro stradale” – “adventure”**

**per il Corpo di Polizia Locale della Città (C.U.P. C19I24000260004 - C.I.G. B1CBB12A39)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_,

a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Legale Rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

con sede legale in via / piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del

Comune di \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_,

partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

e in qualità di Datore di Lavoro della stessa, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

**DICHIARA**

di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio (D.V.R.) della propria attività lavorativa, di cui all'art 28, prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine / impianti;

- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, di cui all'art. 36, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici compiti;
- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall'alto, ...);
- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti;
- coinvolgerà, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.;
- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d'ora la responsabilità dell'operato, delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;
- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività commissionate, con gestione a proprio rischio e organizzazione dei mezzi necessari;
- nei casi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione della Città, con il quale valutare eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e conseguenti ad eventi non noti al momento della sottoscrizione del contratto;
- informerà il Committente su eventuali rischi specifici della propria attività, che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale.

Si informa, infine, che il/la nostro/a Referente delegato/a per le attività oggetto dell'appalto, individuato/a ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'appalto, è il seguente:

sig./sig.ra \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_,

tel. cell. \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_.

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

All. 4)

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

<b>OGGETTO CONTRATTO:</b>	
<b>IMPORTO CONTRATTO:</b>	
<b>DETERMINA AGGIUDICAZIONE:</b>	
<b>DITTA ESECUTRICE:</b>	
<b>RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:</b>	
<b>DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:</b>	
<b>PERIODO CONTRATTUALE:</b>	
<b>DATA ESECUZIONE:</b>	
<b>IMPORTO:</b>	

**VISTO DI REGOLARE ESECUZIONE:**

SI'

NO

**FIRMA DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO:** \_\_\_\_\_

**FIRMA RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:** \_\_\_\_\_

**FIRMA DITTA ESECUTRICE PER ACCETTAZIONE:** \_\_\_\_\_



All. 5)

**INFORMATIVA**  
**ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:

**Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino.

Per il caso in essere, il Titolare ha designato a trattare i dati il/la Dirigente della Divisione Servizi Generali, raggiungibile all'indirizzo: Piazza Palazzo di Città n. 7, 10122 Torino – e al seguente indirizzo di posta elettronica: [gestione.automezzitrasporti@comune.torino.it](mailto:gestione.automezzitrasporti@comune.torino.it).

Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la protezione dei dati il Dott. Roberto Breviario, raggiungibile all'indirizzo: Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino – e al seguente indirizzo di posta elettronica: [rpd-privacy@comune.torino.it](mailto:rpd-privacy@comune.torino.it).

**Finalità del trattamento dei dati e base giuridica**

Ai sensi degli artt. 6 e 10 del Regolamento UE/2016/679, tutti i dati personali comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento, sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- a) necessità del trattamento ai fini dell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b, del Regolamento UE/2016/679);
- b) necessità del trattamento per adempiere obblighi legali a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, del Regolamento UE/2016/679);
- c) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura finalizzata alla selezione del contraente (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento UE/2016/679).

La base giuridica di riferimento per il trattamento dei dati è il D.Lgs. 36/2023, nonché il Regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti n. 386.

Inoltre, il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati sono trattati secondo

quanto stabilito dall'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003.

### **Destinatari e categorie di dati**

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, stato di convivenza, titoli di studio e professionali, esperienze professionali.

Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9, par. 1, del Regolamento UE/2016/679.

I dati relativi a condanne penali e reati sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023) e al D.P.R. 445/2000.

Sono inoltre oggetto di trattamento i dati relativi alla situazione fiscale, economica, finanziaria, patrimoniale e contributiva.

I dati trattati afferiscono a tutti i soggetti che devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023, nonché dal D.Lgs. 159/2011, ovvero dei requisiti generali previsti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il trattamento dei dati personali di cui sopra, con riferimento all'aggiudicatario, è finalizzato anche all'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si indicano alcune tipologie di trattamento:

- i dati relativi ai movimenti finanziari sono oggetto di trattamento ai fini della tracciabilità degli stessi, ai sensi della Legge 136/2010;
- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, per il quale la Stazione appaltante accerta il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini del pagamento delle retribuzioni medesime, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- i dati relativi al personale dell'aggiudicatario, forniti in sede di sottoscrizione della "Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro" ed eventuali integrazioni, sono oggetto di trattamento esclusivamente ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

## **Trasferimento dei dati**

I dati sono trattati prevalentemente all'interno dell'Unione Europea. Nel caso emerga la necessità di trasferire i dati all'esterno dell'Unione Europea, si provvederà ad integrare la presente Informativa dando conto di quanto previsto all'art. 13, lett. f), del Regolamento UE/2016/679.

I dati saranno comunicati agli Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, agli istituti bancari e uffici postali, nonché negli altri casi previsti dalla normativa, ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione trasparente, Albo Pretorio on-line e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno altresì trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi (secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023), nonché all'Autorità giudiziaria, all'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ad altri Organismi di controllo.

## **Periodo di conservazione dei dati**

In riferimento ai dati contenuti in documenti amministrativi per i quali non è prevista una specifica disposizione di Legge o Regolamento in materia di conservazione, i dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e del contratto, nel rispetto dei termini prescrizionali per l'esercizio dei diritti nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, civile e penale.

A tali fini i dati saranno conservati 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. Saranno conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento UE/2016/679.

Decorsi i termini e le esigenze sopra indicate, troverà applicazione l'art. 21, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 42/2004 in materia di scarto dei documenti dagli archivi pubblici.

I dati contenuti nella determinazione di efficacia dell'aggiudicazione e nei suoi allegati (verbali di gara, offerta tecnica, offerta economica e istanza di partecipazione alla gara dell'aggiudicatario), nonché nell'eventuale determinazione dirigenziale di consegna anticipata, vengono conservati a tempo indeterminato.

## **Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (art. 17), limitazione (art. 18), notifica (art. 19), portabilità (art. 20) ed opposizione (art. 21) disciplinati dal Regolamento UE/2016/679.

### **Diritto di reclamo**

Il diritto è esercitabile presso il Titolare o il suo designato, ovvero presso il Responsabile per la protezione dei dati, come sopra individuati.

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

### **Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura, nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, e l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla Città di Torino.

### **Processo automatizzato**

La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatizzati (art. 22 del Regolamento UE/2016/679).

### **Finalità diverse**

I dati conferiti non sono trattati per finalità diverse da quelle istituzionali sopra indicate.



**C.U.P.: C19I24000260004**

**C.I.G.: B1CBB12A39**

**AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A.**

**TRATTATIVA DIRETTA N. 4346861**

**FORNITURA DI N. 4 MOTOCICLI DI TIPOLOGIA "ENDURO STRADALE" –  
"ADVENTURE" PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA'. SPESA  
PRESUNTA EURO 30.940,32 (OLTRE I.V.A. 22%).**

La Città di Torino, in esito all'indagine esplorativa di mercato esperita in attuazione della determinazione dirigenziale n. 2502 del 8 aprile 2024, intende procedere all'acquisto della fornitura di n. 4 motocicli di tipologia "enduro stradale" – "adventure" per il proprio Corpo di Polizia Locale, mediante affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, con le modalità della trattativa diretta condotta sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) – Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione*", ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012.

Le condizioni del contratto per la fornitura dei beni in oggetto, che sarà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "*Beni*" / Categoria merceologica "*Veicoli, attrezzature, accessori e parti di ricambio, assistenza manutenzione e riparazione*" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.).

## **SEZIONE I – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA FORNITURA**

L'appalto ha per oggetto la fornitura n. 4 motocicli di tipologia "enduro stradale" – "adventure" per il Corpo di Polizia Locale della Città, in un unico lotto indivisibile.

L'affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici").

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, relativamente alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, si applicano, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"); alla stipula del

contratto e alla fase di esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni del Codice civile.

La prestazione principale è costituita dalla fornitura dei motocicli, equipaggiati con gli accessori e le dotazioni descritte nel presente capitolato; le ulteriori prestazioni richieste (omologazione ed immatricolazione presso la M.C.T.C., consegna presso la sede individuata dall'Amministrazione e fornitura di un pacchetto manutentivo comprensivo dei primi n. 4 tagliandi annuali previsti dalla Casa costruttrice dei veicoli) sono accessorie a quella principale.

Accessori, dotazioni, caratteristiche e specifiche tecniche dei motocicli da fornire sono descritti nell'allegato disciplinare tecnico, cui si fa rinvio (all. 1).

## **ART. 2**

### **DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**

La fornitura dovrà essere effettuata entro 300 (trecento) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le facoltà previste dagli artt. 50, comma 6, e 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Il suddetto termine potrà essere prorogato come di seguito riportato:

- 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto ed il termine fissato includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/01);
- 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, nel caso in cui il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto ed il termine fissato includa il mese di agosto.

Il contratto sarà stipulato entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità individuate nell'art. 18 del medesimo decreto.

L'importo posto a base di gara per la fornitura ammonta ad Euro 30.940,32, oltre ad Euro 6.806,87 per I.VA al 22%, per un totale di Euro 37.747,19.

In tale importo si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, comunque inerente all'esecuzione della fornitura medesima e delle prestazioni accessorie previste, di cui al precedente art. 1.

L'Amministrazione si riserva altresì l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.

In tal senso, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, potrà imporre all'appaltatore la loro esecuzione, alle condizioni originariamente previste, senza che questi possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'efficacia del contratto sarà comunque subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

### **ART. 3**

## **REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**

### **Requisiti di partecipazione**

L'operatore economico potrà partecipare alla trattativa in forma singola o associata, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 1, comma 1, lett. m), dell'All. I.1 al medesimo decreto, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

L'operatore economico dovrà essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 36/2023 ed essere in possesso dei requisiti dei **requisiti di ordine generale**, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, e dei seguenti requisiti minimi di ordine speciale, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023:

- **idoneità professionale**, ai sensi dell'art. 100, commi 1, lett. a), e 3, del D.Lgs. 36/2023, mediante iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di appalto.

In caso di partecipazione in forma associata, il requisito dovrà essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- **capacità tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, mediante esecuzione, negli ultimi 3 (tre) anni, di forniture analoghe a quella oggetto del presente affidamento, di importo complessivo minimo non inferiore ad Euro 20.000,00 (oltre I.V.A. 22%).

I requisiti di capacità tecnica e professionale potranno essere soddisfatti anche mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, ai sensi e con le modalità definite dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023

### **Modalità di partecipazione**

L'operatore economico dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo le modalità ivi previste, inviando, in via telematica, sulla piattaforma del M.E.P.A., la seguente documentazione:

#### ***Busta amministrativa***

- **Istanza di ammissione**, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e



successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (all. 2), corredata di copia non autenticata del **documento di identità** del sottoscrittore;

- **Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro**, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, resa compilando il fac-simile allegato al presente capitolato (all. 3);
- **Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)**, debitamente compilato, contenente, in particolare, le dichiarazioni di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale, rese in conformità a quanto indicato nel par. “Requisiti di partecipazione” del presente articolo.

Per la compilazione, il concorrente dovrà scaricare il file Request.xml dalla documentazione di gara, quindi accedere con le proprie credenziali al portale <https://www.acquistinretepa.it> e, nella sezione dedicata al servizio “eDGUE” (<https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>), seguire la procedura proposta, come da istruzioni reperibili al seguente link: [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento\\_di\\_Gara\\_Unico\\_Europeo#Compilazione\\_e\\_del\\_DGUE\\_da\\_parte\\_dell'Operatore\\_Economico](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento_di_Gara_Unico_Europeo#Compilazione_del_DGUE_da_parte_dell'Operatore_Economico).

Il file generato Response.xml dovrà quindi essere sottoscritto con firma digitale dal Legale rappresentante dell'operatore economico ed inserito nella busta amministrativa.

Il D.G.U.E. dovrà essere inoltre presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
  - nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se partecipa l'intera rete, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
  - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani o di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
  - in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 104, da ciascuna impresa ausiliaria, compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
- **Elenco delle forniture analoghe** a quella oggetto del presente affidamento, eseguite negli ultimi 3 (tre) anni, con indicazione dell'oggetto, delle date di esecuzione e dei destinatari, a comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale individuati nel par. “Requisiti di partecipazione” del presente articolo;

### ***Busta economica***

- **Offerta economica**, data dalla piattaforma M.E.P.A., contenente l'indicazione dello sconto percentuale unico ed uniforme applicato sull'importo posto a base di gara per la fornitura e delle relative prestazioni accessorie, di cui all'art. 1 del presente capitolato.

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri aziendali e della sicurezza, concernenti l'adempimento delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, da sostenere per la perfetta esecuzione delle forniture.

Tutti i documenti dovranno essere **firmati digitalmente** dal Legale rappresentante dell'operatore economico.

### **Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di ammissione (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui sopra e del D.G.U.E, di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la Stazione appaltante assegnerà all'operatore economico un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura di affidamento della fornitura.

Costituiranno irregolarità essenziali, non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

## **ART. 4**

### **ONERI PER LA SICUREZZA**

Saranno a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, la tipologia di fornitura esclude preventivamente la predisposizione del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza** (di seguito D.U.V.R.I.) e la conseguente stima degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, di cui al comma 3 del medesimo articolo.

## **ART. 5**

### **AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificata dalla Legge 94/2012.

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico dovrà pertanto formulare apposita offerta economica utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma telematica del M.E.P.A., indicando lo **sconto** offerto sull'importo posto a base di gara per la fornitura, stabilito all'art. 2 del presente capitolato.

La Stazione appaltante potrà decidere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'esame dell'offerta, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'offerta duplice o comunque condizionata non sarà ritenuta valida e non sarà presa in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa nelle cause di esclusione previste dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. L'efficacia dell'aggiudicazione sarà pertanto subordinata alla verifica dei suddetti requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui al precedente art. 3.

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, sarà fornita:

- in caso di forniture prestate a favore di pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, mediante indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, C.I.G., nominativo Ente e Unità organizzativa, telefono, e-mail del R.U.P.), per consentire il reperimento d'ufficio della relativa certificazione da parte della Stazione appaltante;
- in caso di forniture prestate in favore di committenti privati, mediante trasmissione dell'originale o della copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

L'aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale. I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione comporteranno l'annullamento della medesima.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, n. 386, ed ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si procederà quindi, nei confronti della Ditta aggiudicataria, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica M.E.P.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, non applicandosi i termini dilatorie previsti dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del medesimo decreto.

## **ART. 6**

### **COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni circa l'esclusione e la non aggiudicazione, ovvero l'aggiudicazione e la stipula del

contratto saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 7**

#### **ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement del M.E.P.A., nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

#### **ART. 8**

#### **GARANZIA PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto "per fatti riconducibili all'affidatario".

#### **ART. 9**

#### **GARANZIA DEFINITIVA**

L'operatore economico, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% (dieci per cento) dell'importo dell'affidamento (al netto dell'I.V.A.), costituita nelle forme e con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 106 e 117 del medesimo decreto.

La fideiussione di cui sopra dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva garantirà, pertanto, la Stazione appaltante per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, di cui al successivo art. 18; ai sensi del succitato comma 3 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione

appaltante avrà quindi il diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

La Stazione appaltante avrà altresì diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della forniture, in caso di risoluzione del contratto, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, o delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi del comma 5 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporterà il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva, ancorché non sia stato ancora sottoscritto il relativo contratto.

## **ART. 10**

### **SUBAPPALTO**

Il subappalto sarà disciplinato, in tutti i suoi aspetti, dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni principali, di cui all'art. 1 del presente capitolato.

L'operatore economico dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti della fornitura che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023; in mancanza di tale indicazione, il subappalto non sarà autorizzato.

A tal proposito, l'operatore economico dovrà far pervenire alla Stazione appaltante apposita richiesta di subappalto, secondo il fac-simile reperibile al seguente link:

<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare>

corredata da tutti i documenti richiesti.

Non si configureranno come attività affidate in subappalto quelle elencate all'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

I subappaltatori dovranno possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché i requisiti tecnico - professionali di cui all'art. 119, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, per le prestazioni oggetto di subappalto, in misura proporzionale a quanto richiesto all'appaltatore per la partecipazione alla procedura di gara e/o da leggi speciali.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dal

comma 5 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, pena la decadenza della possibilità di subappalto.

L'affidatario e il subappaltatore saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponderà, alle imprese subappaltatrici, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

L'affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO**

### **ART. 11**

#### **OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE**

##### **Adempimenti**

L’operatore economico sarà tenuto a presentare, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, che avverrà tramite piattaforma M.E.P.A., la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa; in caso di difformità da quanto richiesto nel presente capitolato o dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione.

##### **Tracciabilità flussi finanziari**

L’operatore economico sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

A tal proposito, l’operatore economico dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, corredate da copia del documento d’identità dei suddetti soggetti delegati.

Qualora l’operatore economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto stipulato si risolverà, ai sensi del comma 9-bis del medesimo articolo.

##### **Comunicazione nominativo Referente**

L’operatore economico dovrà designare una persona con funzioni di “Referente”, il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione appaltante.

Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile, anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria.

Il suddetto Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni.

Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente alla Ditta aggiudicataria stessa.

### **Modalità e tempi di esecuzione della fornitura**

L'esecuzione della fornitura dovrà essere effettuata con la massima diligenza ed avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e dei relativi allegati, nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto.

I motocicli dovranno essere consegnati completi di tutte le dotazioni e gli accessori richiesti, in conformità alle specifiche definite nel presente capitolato e relativi allegati.

Il montaggio degli accessori e delle dotazioni di bordo previste dovranno essere effettuati avvalendosi di tutti gli accorgimenti necessari affinché tale operazione sia eseguita "a perfetta regola d'arte".

La consegna dei motocicli, immatricolati e franchi di ogni spesa di trasporto / messa su strada, dovrà avvenire direttamente presso la sede della Città di Torino comunicata dal Servizio destinatario, a totale carico della Ditta, che dovrà provvedere con mezzi propri.

A tal proposito, la Ditta aggiudicataria dovrà avvisare la Civica Amministrazione con almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della consegna, all'indirizzo e numero di telefono indicati nell'ordinazione formale, al fine di consentire la predisposizione degli spazi dove verranno allocati i beni oggetto della fornitura.

Con riferimento a quanto indicato all'art. 2 del presente capitolato, la consegna della fornitura dovrà essere completata nel termine massimo di 300 (trecento) giorni naturali consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, fatte salve le facoltà previste dagli artt. 50, comma 6, e 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Tale termine sarà prorogato di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi se il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere le festività natalizie (dal 22/12 al 6/01) e di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi se il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

### **Altri obblighi**

La Ditta sarà tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità (qualità dei materiali, dimensioni, ...) che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del prodotto. Dette modifiche non potranno essere motivo di pretesa di variazioni di prezzo, compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.



Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P.) e dal Rappresentante della Ditta, e non dovranno comportare nessun onere aggiuntivo rispetto all'importo dell'affidamento.

#### **ART. 12**

#### **IMPEGNO PREZZI**

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata della fornitura e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica, durante tutto il periodo contrattuale.

#### **ART. 13**

#### **RINEGOZIAZIONE**

In caso di sopravvenute circostanze straordinarie ed imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute dovessero rendere la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi avrà il diritto ad una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 14**

#### **GARANZIA SUI BENI FORNITI**

La garanzia minima che la Ditta dovrà fornire sui motocicli, sugli accessori e sulle dotazioni implementate non dovrà essere inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo dei mezzi.

A tal proposito la Ditta si impegnerà a fornire all'Amministrazione l'assistenza ed il supporto necessari alla corretta attivazione e godimento delle garanzie operanti sui veicoli e sulle dotazioni su di essi implementate, presso le relative Case costruttrici, attivandosi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di segnalazione delle eventuali avarie, malfunzionamenti e difettosità riscontrate, per l'esecuzione degli interventi in garanzia di sua diretta competenza o la sostituzione dei prodotti non conformi.

In caso di inerzia, la Stazione appaltante potrà far eseguire gli interventi necessari ad altri operatori, addebitandone il costo alla Ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno, come previsto al successivo art. 18.

La garanzia coprirà, senza alcun onere per l'Amministrazione, tutte le avarie, malfunzionamenti, guasti, carenze e vizi riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dei mezzi o delle loro parti.

Sarà, in ogni caso, a carico della Ditta l'onere di provare che le anomalie riscontrate non rientrano nei termini di garanzia sopra esplicitati.

La garanzia sarà comunque operante, anche oltre la sua scadenza nominale, qualora il malfunzionamento sia stato contestato entro il giorno di scadenza, o per le lavorazioni effettuate in godimento della suddetta garanzia entro il termine di validità.

L'esito positivo del collaudo alla consegna, con rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, non esonereranno comunque la Ditta per eventuali malfunzionamenti, difetti, imperfezioni, difformità qualitative rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali previste nell'allegato disciplinare tecnico, che non siano emerse al momento della consegna.

#### **ART. 15**

#### **PERSONALE**

L'operatore economico aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni, nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che derivino dall'esecuzione del contratto.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

L'operatore economico si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

## **Conformità al protocollo d'intesa della Città con OO.SS. stipulato in data 31 luglio 2018**

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo d'intesa stipulato dalla Città con le OO.SS. in data 31 luglio 2018, rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

### **ART. 16**

#### **TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

L'aggiudicatario sarà responsabile in solido con l'eventuale subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempienza contributiva, risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicheranno le disposizioni previste dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

### **ART. 17**

#### **CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.) sono attribuite al Funzionario individuato con specifico atto della Stazione appaltante, il cui nominativo è indicato in calce al presente capitolato.

Il D.E.C. svolgerà le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto degli Assistenti eventualmente nominati ed i Referenti del Servizio destinatario della fornitura.

In particolare, ai sensi dell'art. 31 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, il D.E.C. svolgerà le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di affidamento, e valuterà la qualità, l'adeguatezza e la conformità della fornitura alle specifiche contenute nel presente capitolato e nell'allegato disciplinare tecnico (all. 1).

La regolare esecuzione sarà accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica saranno dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato e relativi allegati, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

L'Amministrazione potrà verificare preliminarmente, a propria cura e spese, la conformità delle caratteristiche tecniche dei motocicli e degli accessori e delle dotazioni su di essi implementate, a quanto

prescritto dal presente capitolato e relativi allegati, in data e luogo da concordarsi con la Ditta.

Le eventuali difformità riscontrate e segnalate in sede di verifica tecnica preliminare dovranno essere risolte prima della consegna.

In caso di difformità gravi, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed alla risoluzione del contratto, previo incameramento della cauzione versata, a titolo di risarcimento danni.

A seguito della verifica tecnica di cui sopra, la Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna dei motocicli, immatricolati e franchi di ogni spesa di trasporto / messa su strada, presso la sede indicata dall'Amministrazione, entro i termini stabiliti nell'art. 2 del presente capitolato.

A consegna avvenuta, l'Amministrazione provvederà al collaudo della fornitura, per accertare che essa sia conforme alle caratteristiche richieste.

Per le operazioni di controllo, la Stazione appaltante si avvarrà di tecnici propri, di Enti pubblici o Istituti legalmente riconosciuti, o di professionisti esterni.

In caso di mancata rispondenza dei veicoli alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti, le spese sostenute dall'Amministrazione per le sopraccitate operazioni di controllo saranno a carico della Ditta, fermo restando ogni altro addebito.

Qualora sorgessero contestazioni sulle caratteristiche dei mezzi e delle dotazioni ed accessori forniti, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze delle analisi e delle prove di collaudo effettuate presso le strutture individuate dalla Città.

Il collaudo sarà considerato positivo nel caso in cui:

- i motocicli siano conformi, in ogni loro componente, impianto, accessorio e dotazione a quanto richiesto nel presente capitolato e nell'allegato disciplinare tecnico (all. 1), non presentino malfunzionamenti e siano pronti per essere messi in servizio (condizioni ottimali di pulizia, rifornimento di carburante, ...);
- le eventuali non conformità riscontrate in sede di verifica tecnica preliminare siano state risolte;
- i motocicli siano stati regolarmente immatricolati a cura e spese della Ditta, nelle modalità richieste dal presente capitolato;
- i motocicli siano muniti di tutta la documentazione tecnica contrattualmente prevista.

All'esito positivo del collaudo, il R.U.P., come previsto all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, avvalendosi del D.E.C., sulla base delle informazioni ricevute e delle verifiche e dei controlli effettuati, relativamente alla conformità delle prestazioni effettuate ed al rispetto delle obbligazioni contrattualmente previste, emetterà idoneo certificato di regolare esecuzione, utilizzando il fac-simile allegato al presente capitolato (all. 4).

Detto certificato verrà trasmesso alla Ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo art. 22.

In presenza di riscontrate non conformità, il R.U.P. provvederà ad inoltrare formale diffida alla Ditta, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata; in tal caso la Ditta dovrà provvedere alla risoluzione / eliminazione delle non conformità contestate entro il termine che verrà insindacabilmente assegnato dalla Stazione appaltante.

In tale circostanza la Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso di sorta.

I materiali rifiutati / non conformi dovranno essere ritirati immediatamente dalla Ditta, a proprio rischio e spese; in difetto, tali materiali rimarranno nei locali di proprietà dell'Amministrazione, a rischio, pericolo e spese della Ditta, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità per la loro conservazione e custodia.

Qualora il fornitore non provveda ad adempiere a quanto sopra, la Civica Amministrazione potrà far eseguire il contratto da altri, a carico ed a maggiori spese del fornitore inadempiente, fatta salva l'applicazione delle penalità previste dal presente capitolato (art. 18).

Resta inteso che l'esito positivo del collaudo non costituirà accettazione senza riserve dei motocicli da parte della Città, avendo quest'ultima il diritto di denunciare successivamente eventuali malfunzionamenti e vizi palesi ed occulti, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta.

Il periodo di garanzia, di cui al precedente art. 14, decorrerà dalla data di consegna ed accettazione – collaudo con esito positivo – dei motocicli.

Da tale data decorrerà altresì il pacchetto di manutenzione in dotazione ai veicoli, di cui all'art. 1 del presente capitolato, così come dettagliato negli artt. 1 e 2 dell'allegato disciplinare tecnico (all. 1).

La verifica tecnica, eseguita preliminarmente sui mezzi prima della consegna, indipendentemente dal suo esito, non potrà in alcun caso ritenersi sostitutiva del collaudo finale di accettazione.

Qualora nel corso della durata della fornitura, la Ditta proponesse modifiche / integrazioni a quanto contrattualmente previsto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare tali modifiche, qualora prive di oneri aggiuntivi e ritenute migliorative, dopo presentazione del relativo campione e formale dichiarazione di accettazione.

#### **ART. 18**

#### **PENALITA'**

La Ditta, nell'esecuzione della fornitura, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge

e regolamenti pertinenti e sarà tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità e non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il R.U.P., anche a seguito di segnalazioni da parte del D.E.C., procederà all'applicazione delle penali stabilite nel presente articolo, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente cagionato.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per inadempimento o ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla Ditta saranno applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque complessivamente in misura non superiore al 10% dello stesso, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, inadempimento o non conformità della fornitura.

In particolare le penali saranno applicate nei casi sotto indicati:

#### Ritardo nella consegna

Per inosservanza dei termini di consegna di cui all'artt. 2 e 11 del presente capitolato, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei motocicli, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo della fornitura (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sarà considerata ritardo anche la mancata consegna, unitamente ai motocicli, di quanto richiesto a corredo degli stessi dal disciplinare tecnico allegato al presente capitolato (all. 1);

#### Carenze qualitative

La mancata risoluzione / eliminazione delle non conformità segnalate in sede di verifica tecnica preliminare o riscontrate in sede di collaudo alla consegna (art. 17), e non eliminate / risolte entro il termine massimo indicato dalla Città, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura per ogni giorno solare di ritardo (I.V.A. esclusa);

#### Ritardo nell'esecuzione interventi in garanzia

Per inosservanza dei termini di attivazione degli interventi in garanzia, di competenza diretta della Ditta, stabiliti all'art. 14 del presente capitolato, sarà applicata, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

#### Altre inosservanze alle condizioni del presente capitolato

In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia stata fissata una penalità specifica, sarà applicata una penalità, calcolata sul valore della fornitura

aggiudicata, pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa).

Le penali saranno applicate dal R.U.P. in sede di conto finale o di rilascio del certificato di regolare esecuzione, e saranno addebitate per compensazione, a valere sulla fattura emessa a pagamento della fornitura, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante risolverà il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

Qualora l'inadempienza contrattuale determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il R.U.P. potrà altresì promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto, per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo.

Sarà ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che quanto contestato non è a lui imputabile.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, la Ditta dovrà comunicare, per iscritto, le proprie giustificazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette giustificazioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, potranno essere applicate le penali stabilite nel presente articolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto, nei casi in cui questo è consentito.

Qualora la Ditta sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine per compiere la fornitura in ritardo, potrà procedere d'ufficio, qualora l'inadempimento permanga, alla sua acquisizione o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice civile, in quanto compatibili.

## **ART. 19**

### **SOSPENSIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione dell'esecuzione del contratto, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 20**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il R.U.P. potrà proporre la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, il D.E.C., accertato che l'Appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invierà al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore, e formulerà la contestazione degli addebiti allo stesso, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.

Il RUP avvierà quindi, in contraddittorio con l'Appaltatore, il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, al termine del quale, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, potrà dichiarare risolto il contratto.

## **ART. 21**

### **RECESSO**

L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento, alle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, calcolato come indicato nell'art. 11 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali la Stazione appaltante prenderà in consegna le eventuali forniture fino a quel momento effettuate ed effettuerà il relativo collaudo / verifica di conformità.

## **ART. 22**

### **ORDINAZIONE E PAGAMENTO**

L'ordinazione costituirà impegno formale per la Ditta, a tutti gli effetti, dal momento in cui essa sarà comunicata.



Il pagamento della fattura emessa a pagamento della fornitura sarà subordinato:

- alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui all'art. 17 del presente capitolato;
- alla verifica di correttezza contributiva, tramite l'acquisizione del D.U.R.C.

La fattura, in regola con le vigenti disposizioni di legge, dovrà contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità sarà condizione necessaria per la decorrenza dei termini di pagamento.

In ottemperanza al D.M. 55/2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica.

La fattura elettronica, corredata del certificato di regolare esecuzione della fornitura, dovrà altresì contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco del Servizio della Civica Amministrazione che appalta la fornitura: A4VCVH;
- codice unico di progetto (C.U.P.): C19I24000260004;
- codice identificativo gara (C.I.G.): B1CBB12A39;
- n. determinazione di impegno spesa e n. ordine;
- codice I.B.A.N. completo;
- data di esecuzione della fornitura.

Alla fattura dovrà essere, inoltre, allegata la bolla di consegna dei mezzi, firmata dal D.E.C. (o suo delegato) e dall'incaricato della Ditta, contenente l'indicazione della data di avvenuta fornitura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di regolare esecuzione debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento saranno sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo della fornitura (con esposizione dell'I.V.A.), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge,

alla liquidazione a favore della Ditta del corrispettivo al netto dell'I.V.A. (imponibile) ed al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Per il presente contratto non troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. n. 2130 del 19 giugno 2023.

Per le transazioni relative ai pagamenti ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 11 del presente capitolato, a cui si fa rimando.

### **ART. 23**

## **OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

### **Osservanza Leggi e Decreti**

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla riduzione del contratto in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie o da altre disposizioni di legge eventualmente emanate.

Sarà fatto carico alla stessa Ditta aggiudicataria di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

La Ditta aggiudicataria sarà inoltre sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione appaltante.

### **Sicurezza sul lavoro**

La Ditta si impegnerà ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno sarà assunto dalla Ditta già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro" (all. 3).

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione.

#### **ART. 24**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

La Ditta sarà tenuta ad eseguire in proprio la fornitura oggetto del presente capitolato.

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del medesimo decreto.

Le cessioni di credito e le deleghe all'incasso, ai sensi dell'art. 6 dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023, dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata non autenticata e non avranno alcun effetto ove non siano preventivamente notificate alla Stazione appaltante.

#### **ART. 25**

### **SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria, comprese quelle contrattuali.

#### **ART. 26**

### **FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la Stazione appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 27**

### **DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, così come non trova applicazione l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. 28/2010.

## **ART. 28**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della trattativa regolata dal presente capitolato.

Il conferimento dei dati previsti dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 ed all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

La Ditta si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento della fornitura e delle prestazioni contrattualmente previste.

A tal proposito viene allegata l'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di cui sopra (all. 5).

## **ART. 29**

### **RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei relativi allegati potranno essere inoltrate, con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma M.E.P.A., mediante la proposizione di quesiti scritti, entro e non oltre il termine di 7 (sette giorni) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

LA DIRIGENTE

(f.to digitalmente)

**Il Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marco Giraudo**

**Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto: p.i Giacinto Palopoli**

**Il Punto Ordinante M.E.P.A.: arch. Daniela Cevero**

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  
RELATIVE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI**

**Articolo 1**

**Definizioni**

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

**Acquisto a Catalogo (AC):** la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico per l'acquisto effettuato nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;

**Bando di Ammissione al Mercato Elettronico (o Bando):** bando per l'Ammissione (comprensivo dei relativi allegati) degli Operatori Economici, come di seguito definiti, al Mercato Elettronico;

**Canone di noleggio:** l'importo periodico corrisposto dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;

**Capitolato d'Oneri:** documento contenente le disposizioni relative all'Ammissione e alla permanenza al Bando di Ammissione;

**Capitolato Tecnico:** il documento allegato al Bando di Ammissione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Prodotti offerti dagli Operatori Economici nel Mercato Elettronico;

**Catalogo elettronico:** l'elenco dei Prodotti delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dall'Operatore Economico ed esposti all'interno del Sistema di *e-Procurement* secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Ammissione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito;

**Condizioni Generali di Contratto:** il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Stazione Appaltante e Operatore Economico in conformità a quanto stabilito da Bando di Ammissione al Mercato Elettronico;

**Condizioni Particolari di Contratto:** le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Stazione Appaltante nel caso di acquisto tramite RdO o Trattativa Diretta ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;

**Contratto:** il contratto di fornitura concluso nell'ambito del Sistema di *e- Procurement* tra l'Operatore Economico e la Stazione Appaltante;



**Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;

**Direttore dell'esecuzione del contratto:** il soggetto eventualmente individuato da ciascun Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente a ciascun contratto di fornitura;

**Giorno lavorativo:** dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

**Operatore Economico:** indica uno dei soggetti di cui all' art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che ha ottenuto l'Ammissione quale operatore economico per il Mercato Elettronico;

**Ordinativo Diretto di Acquisto:** il documento, prodotto dal Sistema, che rappresenta l'accettazione da parte della Stazione Appaltante dell'offerta pubblicata dall'Operatore Economico nel Catalogo;

**Parte:** la Stazione Appaltante e/o l'Operatore Economico contraente;

**Prezzo (o Corrispettivo):** il corrispettivo versato dalla Stazione Appaltante all'Operatore Economico a fronte dell'esecuzione del Contratto;

**Prodotto:** il bene offerto dall'Operatore Economico nel Mercato Elettronico;

**Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o Regole):** il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto e Negoziazione da parte di Operatori Economici e Stazioni Appaltanti e che disciplinano i Bandi di Ammissione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Stazioni Appaltanti nell'ambito del Mercato Elettronico;

**Responsabile del Procedimento:** il soggetto individuato da ciascun Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Richiesta di Offerta (o RdO):** Modalità di Negoziazione mediante la quale la stazione appaltante invia l'invito ad offrire agli Operatori Economici dalla stessa selezionati tra quelli ammessi al Mercato Elettronico ;

**Trattativa diretta (TD):** l'invito ad offrire inviato dalla Stazione Appaltante ad un unico Operatore Economico da lui selezionato tra quelli ammessi al mercato elettronico;

**Servizi Connessi:** i servizi di consegna, eventuale installazione, manutenzione, e in generale tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto;

**Stazioni Appaltanti:** (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri Stazioni Appaltanti ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto valgono le definizioni



contenute nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione.

## Articolo 2

### **Efficacia dell'Ordinativo diretto di acquisto e conclusione del Contratto**

1. Fermo restando quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, in tema di conclusione del contratto, l'Ordinativo diretto di acquisto, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, nel momento in cui tale Ordinativo viene caricato e registrato nel Sistema dalla Stazione appaltante, il Contratto si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.
2. Il Contratto concluso e composto dall'Ordinativo e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Prodotto acquistato è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli Ordinativi delle Stazioni Appaltanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il lotto minimo di Prodotti che possono essere ordinati, l'Importo Minimo di Consegna, l'area di consegna, l'eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del comma 5.
4. Al ricorrere delle ipotesi di cui al precedente comma 3, l'Ordinativo è privo dell'efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordinativo: in tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione alla Stazione Appaltante entro i quattro giorni lavorativi successivi dal ricevimento dell'Ordinativo a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante.
5. Nel caso in cui l'Ordinativo sia inviato da una Stazione appaltante che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordinativo ricevuto entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordinativo, dandone apposita comunicazione alla Stazione Appaltante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato alla Stazione Appaltante a mezzo di Posta Elettronica Certificata. In tal caso nessun contratto si considererà



stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti.

6. Nel caso in cui il Catalogo, conformemente a quanto previsto dal relativo Capitolato Tecnico, preveda una Disponibilità Minima Garantita di Prodotti acquistabili nel Mercato Elettronico, e tale disponibilità sia stata superata, anche soltanto parzialmente, sulla base degli Ordinativi diretti di acquisto ricevuti dal Fornitore, entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordine il Fornitore ha la facoltà di comunicare alla Stazione Appaltante il superamento di tale disponibilità, privando in tal modo il Contratto di qualsiasi efficacia. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante. Nel caso in cui il superamento della Disponibilità Minima Garantita sia soltanto parziale rispetto all'Ordinativo inviato dalla Stazione Appaltante, quest'ultimo avrà la facoltà di inviare al Fornitore un nuovo Ordinativo entro i limiti di disponibilità residua del Prodotto, e sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata esaurita da altri Stazioni appaltanti. Nel caso in cui, nonostante il raggiungimento della Disponibilità Minima Garantita, il Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordinativo, il Fornitore non invierà alcuna comunicazione alla Stazione Appaltante entro il termine previsto (quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'Ordinativo) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace. Ai fini del calcolo della Disponibilità Minima Garantita, si terrà conto esclusivamente dei Prodotti venduti dal Fornitore sulla base degli Ordinativi diretti di acquisto e non tramite RDO o Trattativa Diretta o altri canali al di fuori del Mercato Elettronico.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto e disciplina applicabile**

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i contratti conclusi tra gli Operatori Economici e le Stazioni Appaltanti mediante Acquisto a Catalogo e mediante procedimento di RdO o TD nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Prodotti di cui al relativo Capitolato Tecnico.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) In caso di Acquisto a Catalogo: dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;





b) in caso di RdO o TD: dalla proposta dell'Operatore Economico e dalla relativa accettazione della Stazione Appaltante, dal contenuto del Catalogo relativo al Prodotto, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti anche sotto forma di Capitolato Tecnico, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Stazione Appaltante, di cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del Contratto;

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'Operatore Economico contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

4. La Stazione Appaltante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5. Resta inteso che in caso di Contratti afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), l'Operatore è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali indicate dalla Stazione Appaltante nelle Condizioni Particolari di Contratto e che recepiscono le previsioni normative.



#### Articolo 4

##### Obblighi generali dell'Operatore Economico contraente

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Prodotti oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Operatore Economico è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all'art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
3. I Prodotti e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo dell'Operatore Economico, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. L'Operatore Economico si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L'Operatore Economico contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla Stazione Appaltante e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti delle Stazioni Appaltanti, assumendosene ogni relativa alea.



5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla Stazione Appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. L'Operatore Economico si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'Ammissione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Operatore Economico contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla Stazione Appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di Ammissione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi della Stazione Appaltante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante. L'Operatore Economico prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Operatore Economico si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante.
8. L'Operatore Economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Operatore Economico verificare le relative procedure.
9. L'Operatore Economico si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Operatore Economico si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche



tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. L'Operatore Economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore Economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'Operatore Economico si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. L'Operatore Economico si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

14. L'Operatore Economico contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della Stazione Appaltante.

15. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

16. Nel caso in cui l'Operatore Economico abbia fatto ricorso all'avvalimento, ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

## Articolo 5

### Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico contraente



1. L'Operatore Economico, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
  - a) consegnare alla Stazione Appaltante il Prodotto oggetto di acquisto/noleggio, del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
  - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura dei Prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
  - c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
  - d) (nell'ipotesi di noleggio) garantire durante tutto il periodo di durata del Contratto il pacifico godimento del Prodotto nonché eseguire tutte le riparazioni necessarie al fine di mantenere il Prodotto in stato da servire all'uso convenuto nel Contratto;
  - f) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne la Stazione Appaltante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. L'Operatore Economico si impegna a eseguire la fornitura dei Prodotti oggetto del Contratto e – ove previsti - a erogare i Servizi Connessi presso i luoghi ed i locali indicati dalla Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei Prodotti.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Stazione Appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. L'Operatore Economico dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio della Stazione Appaltante.

## **Articolo 6**

### **Consegna dei Prodotti e verbale di consegna**

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico, la consegna dei Prodotti oggetto di acquisto o noleggio si intende comprensiva (ove compatibili con la natura del Prodotto fornito) delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti stessi. Unitamente ai Prodotti, l'Operatore Economico, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.



2. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Operatore Economico si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare (ove non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari di Contratto e ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio all'indirizzo/i indicato/i dalla Stazione Appaltante. Nel caso di Prodotti oggetto di noleggio per consegna si intende l'atto del prelievo degli stessi nei luoghi indicati dall'Operatore e previsti nel Contratto.

3. Fermo quanto previsto al precedente comma 2, i Prodotti oggetto di acquisto o noleggio dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna. Nella vigenza della L.120/2020 il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile all'Operatore Economico costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge medesima.

4. Nella vigenza della L.120/2020 (In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lett. a) è inoltre sempre autorizzata la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.4. Ove compatibile con la natura del Prodotto offerto, all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti oggetto di acquisto/noleggio, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, l'Operatore Economico, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, dovrà redigere un verbale di consegna in contraddittorio con la Stazione Appaltante. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi all'Operatore Economico (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi alla Stazione Appaltante (Stazione Appaltante di appartenenza), la data e il numero progressivo dell'Ordine, della RdO o della TD, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le Parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dall'Operatore che dalla Stazione Appaltante.



## Articolo 7

### Verifica di conformità

1. Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili alla Stazione Appaltante. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di qualità resa e di rispetto delle clausole contrattuali.

La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte della Stazione Appaltante stesso.

2. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dalla Stazione Appaltante avvengono a spese dell'Operatore Economico. Pertanto, tra l'altro, l'Operatore Economico si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione di dette verifiche. La Stazione Appaltante dovrà restituire detti Prodotti all'Operatore Economico nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; l'Operatore Economico dovrà consegnare alla Stazione Appaltante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall'Operatore Economico.

4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, la Stazione Appaltante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, la stessa Stazione Appaltante invierà una segnalazione scritta all'Operatore Economico attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le pratiche di reso.

5. L'Operatore Economico s'impegna a ritirare, senza alcun addebito alla Stazione Appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con la Stazione Appaltante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

6. Qualora il Punto Ordinate non provveda diversamente dandone notizia all'Operatore Economico o non



decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Operatore Economico è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

7. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Operatore Economico da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

8. Le disposizioni del presente articolo possono essere, in parte, motivatamente derogate esclusivamente per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Prodotti, non consente di effettuare la verifica di conformità.

## **Articolo 8**

### **Assistenza e garanzia**

1. L'Operatore Economico contraente si impegna a propria cura, spese e rischio, ad eseguire il servizio di assistenza e manutenzione, per ciascun Prodotto oggetto di acquisto o noleggio dalla "Data di accettazione".

2. Oltre alla casella di posta elettronica, l'Operatore Economico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione della Stazione Appaltante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Stazioni Appaltanti circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l'eventuale assistenza, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177, ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della citata Delibera.

3. In aggiunta all'ordinaria garanzia prevista dalla legge, l'Operatore Economico e/o il Produttore si impegna/no a mettere a disposizione della Stazione Appaltante la garanzia e l'assistenza *standard* eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dall'Operatore Economico medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, l'Operatore Economico si impegna ad assistere la Stazione Appaltante e a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione e il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

4. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dall'Operatore Economico e/o dal produttore o da





terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo dell'Operatore Economico.

5. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una mancata fruizione del Prodotto, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall'Operatore Economico contraente previo accordo con la Stazione Appaltante di appartenenza.

6. Con riferimento all'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza, l'Operatore Economico si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare il Prodotto entro i termini fissati a tal fine nel Catalogo o nella RdO o TD, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

7. Restano ferme eventuali ulteriori forme di assistenza disciplinate dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto.

#### **Articolo 9**

##### **Disinstallazione (dei Prodotti oggetto di noleggio)**

1. Ove compatibile con la natura del Prodotto, al termine della durata del Contratto, ovvero in caso di risoluzione e/o recesso, l'Operatore Economico contraente è tenuto a ritirare i Prodotti oggetto di noleggio nel termine che verrà indicato dal Stazione Appaltante nella RdO o TD o nel Contratto, ponendo in essere tutte le attività necessarie quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla rimozione e al trasporto.

2. Nell'ipotesi in cui i Prodotti oggetto di noleggio non venissero rimossi nei termini indicati, non sarà riconosciuto all'Operatore Economico alcun corrispettivo ulteriore.

#### **Articolo 10**

##### **Corrispettivo**

1. In caso di Acquisto a Catalogo, il Prezzo o Canone di noleggio dei Prodotti è quello indicato nel Catalogo dell'Operatore Economico. Nel caso di acquisto tramite RdO o TD il Prezzo o Canone di noleggio sarà quello risultante dall'offerta dell'Operatore Economico in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante potrà corrispondere al Fornitore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale alle condizioni e modalità stabilite dall'art.35, comma 18 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In applicazione dell'art. 207 del DL n. 34/2020, convertito nella L 77/2020, e s.m.i. sino alla scadenza del termine previsto dalla legge, l'importo dell'anticipazione potrà essere aumentato fino ad un massimo del



30% dell'importo contrattuale.

2. Il Prezzo o Canone di noleggio comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dall'Operatore Economico e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) gli eventuali servizi connessi, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto.

3. Il Prezzo o Canone di noleggio decorre dalla Data di accettazione dei Prodotti o, nel caso di noleggio, dal giorno di prelievo degli stessi.

4. Il Prezzo o Canone di noleggio è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo o Canone di noleggio include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Stazione Appaltante (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Stazione Appaltante o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel Prezzo o Canone di noleggio e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Acquisto a Catalogo, l'onere per le prime quattro pagine (prime 100 righe) dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel Prezzo o Canone di noleggio. L'Operatore Economico ha la facoltà di rifiutare Acquisti a Catalogo eccedenti le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe), salvo il caso in cui il medesimo Operatore Economico intenda ugualmente dare corso all'Ordine. L'Operatore Economico è tenuto, comunque, a dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'eventuale rifiuto dell'Acquisto a Catalogo, eccedente le quattro pagine (ovvero le prime 100 righe) entro i quattro giorni lavorativi successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata alla Stazione Appaltante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Acquisto a Catalogo, questa sarà a carico dell'Operatore Economico.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Operatore Economico contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo o Canone di noleggio.

6. I Prezzi o il Canone di noleggio dei Prodotti sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed



invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Stazione Appaltante, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

8. Si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 207 del D.L. n. 34/2020 convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, al ricorrere dei presupposti e secondo le modalità ivi previste e sino alla scadenza del termine previsto dalla legge.

9. Al ricorrere dei presupposti soggettivi ed oggettivi, la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico sono tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

## **Articolo 11**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento del Prezzo o Canone di noleggio sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro quel diverso termine stabilito dal D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In alcune specifiche ipotesi di noleggio di Prodotti il pagamento del Canone potrà essere effettuato contestualmente al prelievo degli stessi.

2. L'Operatore Economico si impegna, inoltre a inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

3. Per le Stazioni Appaltanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).

4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Stazione Appaltante - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo o Canone di noleggio verrà fatturato dall'Operatore Economico alla Data di Accettazione della fornitura.



6. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine ovvero alla RdO o TD a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di consegna dei Prodotti e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta, nonché il dettaglio dei Prodotti consegnati (tipo di Prodotti, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Nel caso in cui nel Contratto sono previsti pagamenti in acconto per stati di avanzamento lavori si applicano le disposizioni dell'art. 113 bis.
9. Rimane inteso che le Stazioni Appaltanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
10. In caso di ottenimento da parte del Stazione Appaltante del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

## **Articolo 12**

### **Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna ed eventuale installazione dei Prodotti ovvero rispetto al termine per la eventuale disinstallazione dei Prodotti oggetto di noleggio o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, l'Operatore Economico è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari all'1 ‰ (uno per



mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Prodotto non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nella RdO o nella TD, sarà applicata all'Operatore Economico una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Operatore Economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi la Stazione Appaltante applicherà all'Operatore Economico le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste nelle Condizioni Particolari stabilite dai Stazioni Appaltanti.

5. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste dai Stazioni Appaltanti nelle Condizioni Particolari di Contratto - non potrà superare il 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Operatore Economico dalla Stazione Appaltante per iscritto. L'Operatore Economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Operatore Economico medesimo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha



fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

### **Articolo 13**

#### **Responsabilità**

1. L'Operatore Economico si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei Prodotti oggetto di acquisto o di noleggio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

### **Articolo 14**

#### **Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico per l'Ammissione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- c) nelle ipotesi di cui al comma 5 del medesimo art.80;
- d) qualora nei confronti dell'Operatore Economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- f) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto;
- f) violazione del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto;



- f) violazione dell'art. 17, comma 4, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
  - g) azioni giudiziarie contro il Stazione Appaltante di appartenenza della Stazione Appaltante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
  - h) nel caso di cui all'art. 19, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
  - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
  - l) mancato rispetto del termine di consegna dei Prodotti, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella RdO o TD;
  - m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In caso di risoluzione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore della Stazione Appaltante.

## **Articolo 15**

### **Recesso**

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Operatore Economico contraente, nei casi di:
- a) giusta causa;
  - b) reiterati inadempimenti dell'Operatore Economico, anche se non gravi.
- In tal caso, l'Operatore Economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei Prodotti o venga incaricato



della gestione degli affari dell'Operatore Economico;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Stazione Appaltante di appartenenza della Stazione Appaltante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. La Stazione Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Operatore Economico contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Operatore Economico delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, ai sensi dell'art. 109, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Operatore Economico contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Operatore Economico contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle forniture oggetto del Contratto.

## **Articolo 16**

### **Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti del Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991

4. È fatto divieto all'Operatore Economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 19 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.





## **Articolo 17**

### **Trasparenza**

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Operatore Economico non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, con facoltà del Stazione Appaltante di incamerare la garanzia prestata.
3. L'Operatore Economico si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

## **Articolo 18**

### **Riservatezza**

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



3. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

5. L'Operatore Economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 18, l'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

7. Le Parti prendono atto e accettano che, anche ai sensi degli artt. 10, 33 e ss. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente all'Operatore Economico o alla Stazione Appaltante informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 13.

## **Articolo 19**

### **Trattamento dei dati personali**

1. L'Operatore Economico dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale dell'Operatore Economico acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.



3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Operatore Economico si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Operatore Economico sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Stazione Appaltante "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, l'Operatore Economico si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte del Stazione Appaltante, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall'Operatore Economico nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

5. Nel caso in cui l'Operatore Economico violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Stazione Appaltante diffiderà l'Operatore Economico ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, il Stazione Appaltante in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'Operatore Economico si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

## **Articolo 20**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Operatore Economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Stazioni Appaltanti, in ottemperanza a



quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", di seguito "**A.N.AC.**") n. 4 del 7 luglio 2011.

3. In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore Economico con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Operatore Economico, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

5. L'Operatore Economico, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. L'Operatore Economico, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

7. Le Stazioni Appaltanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora **A.N.A.C.**) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RdO o TD, all'indicazione sulla medesima RdO del CIG (Codice Identificativo Gara) e,



ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

8. L'Operatore Economico sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell'Operatore Economico dedicato/i.

9. L'Operatore Economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora **A.N.AC.**) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'**A.N.AC.**

## **Articolo 21**

### **Subappalto**

1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.



2. Inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dall'Operatore Economico, così come eventualmente individuate dalla Stazione Appaltante nella documentazione della relativa procedura di acquisto.
3. L'Operatore Economico indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
4. L'Operatore economico contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Per tutto quanto non richiamato nei precedenti commi, trova applicazione l'art. 105 del Codice dei Contratti.

## **Articolo 22**

### **Evoluzione Tecnologica**

1. Per i soli Acquisti a Catalogo, qualora il Prodotto ordinato non sia più disponibile, in quanto il produttore ne abbia dichiarato il "fuori produzione", l'Operatore Economico potrà proporre alla Stazione Appaltante un nuovo prodotto con caratteristiche tecniche/funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso Prezzo o Canone.
2. In tal caso l'Operatore Economico dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore attestante l'avvenuta indisponibilità del Prodotto.
3. La Stazione Appaltante, all'esito dell'analisi della documentazione inoltrata circa il Prodotto "evoluto" procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare l'Operatore Economico a procedere all'evasione dell'ordine con il Prodotto "evoluto" oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambe le Parti.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All.\_6\_-\_A\_-\_Offerta.pdf.p7m



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento